

Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione

Orientamento ai Soci in vista della nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028

Delibera del Consiglio di amministrazione 6 febbraio 2026

Indice

Avvertenza.....	3
Premessa	4
Definizioni	6
1. Le caratteristiche di Banca Popolare dell'Alto Adige.....	7
2. Ruolo, compiti e composizione del Consiglio di amministrazione	8
3. Composizione quali-quantitativa del Consiglio di amministrazione	12
3.1 Composizione quantitativa.....	12
3.2 Composizione qualitativa: requisiti di idoneità individuali	12
3.2.1 Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza	12
3.2.2 Requisiti di professionalità.....	12
3.2.3 Criteri di competenza	13
3.2.4 Caratteristiche personali	14
3.2.5 Requisiti di indipendenza	15
3.2.6 Indipendenza di giudizio.....	18
3.2.7 Disponibilità di tempo e impegno richiesto	18
3.2.8 Limite al cumulo di incarichi esterni.....	19
3.2.9 Incompatibilità	19
3.3 Composizione qualitativa: requisiti di idoneità collegiale	20
4. Induction e formazione continua	23
Requisiti per la carica.....	24

Avvertenza

Ai fini di una verifica accurata, con la consapevolezza che l'assenza di idonea documentazione o il mancato rispetto delle procedure di deposito comportano la non ammissione delle liste, i Soci promotori e i candidati Amministratori sono tenuti a consultare, nello specifico:

- l'art. 15 del Regolamento dell'Assemblea;
- la normativa di riferimento richiamata in questo documento;
- lo Statuto sociale e, segnatamente, gli articoli 20 e 21;
- l'Avviso di convocazione dell'Assemblea.

Lo Statuto sociale, il Regolamento dell'Assemblea e ogni altro documento societario di seguito richiamato sono pubblicati sul sito internet di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa www.volksbank.it, nella sezione Corporate Governance – Documenti societari.

Premessa

La composizione degli organi sociali assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto.

Al fine di consentire ai Soci una selezione e nomina dei membri dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo adeguata alle esigenze dell'incarico, la normativa di settore sottostante prevede che ciascun organo provveda preventivamente all'identificazione della propria composizione ottimale, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

Per le motivazioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione in scadenza della Banca Popolare dell'Alto Adige Spa (di seguito "Banca", "Volksbank" o "BPAA") ha redatto il presente documento denominato "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" (di seguito il "Documento"), con l'obiettivo di supportare il processo di:

- a) ricerca di adeguati profili individuali e
- b) loro combinazione collegiale ottimale

in modo che il Consiglio di amministrazione, che verrà nominato per il triennio 2026-2028 dalla prossima Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2025, possa disporre delle prerogative necessarie a svolgere pienamente le proprie funzioni, considerando sia le caratteristiche operative e dimensionali della Banca sia l'attuale fase di transizione particolarmente impegnativa per il settore di riferimento.

Gli orientamenti delineati nel presente Documento sono il risultato di una valutazione accurata condotta dal Consiglio di amministrazione uscente, avvalendosi dell'esperienza maturata nel corso del triennio in conclusione e degli esiti del Processo di Autovalutazione 2025, sviluppato secondo le indicazioni fornite dalle Disposizioni di Vigilanza (come definite *infra*) e con il supporto della società di consulenza Deloitte.

I risultati di tali analisi dovranno essere comunicati tempestivamente ai Soci di Volksbank attraverso la pubblicazione sul sito internet www.volksbank.it, al fine di consentire che la selezione dei candidati tenga adeguatamente conto delle professionalità e delle caratteristiche indicate, nonché della composizione collegiale considerata ottimale dal Consiglio di amministrazione uscente.

In seguito alla valutazione dell'idoneità dei singoli Amministratori nominati, verrà inoltre verificata la conformità della composizione collegiale del Consiglio di amministrazione, risultante dal processo di nomina, alle disposizioni previste dal presente Documento. I risultati di tale verifica saranno comunicati ai Soci di Volksbank, al fine di consentire loro l'adozione delle eventuali misure necessarie.

Nella redazione di questo Documento, il Consiglio di amministrazione uscente ha tenuto conto della normativa di settore nonché delle previsioni delle Autorità di Vigilanza per le "*Less Significant Institutions*".

Al riguardo, rilevano in particolare:

- Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, "TUB"), art. 26;

- Decreto Legge n. 201/2011 (“Salva Italia”), convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011, art. 36 nonché i “Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”)” pubblicati dalla Banca d’Italia, Consob e ISVAP il 20 aprile 2012, successivamente aggiornati il 21 dicembre 2018 nonché il 16 febbraio 2024;
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020, in vigore dal 30 dicembre 2020, recante il “*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*” (“Decreto MEF”);
- Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1 (“Disposizioni di Vigilanza”);
- Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di Banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistema di garanzia dei depositati (Provvedimento Banca d’Italia 4 maggio 2021);
- Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Provvedimento Banca d’Italia del 26 marzo 2019);
- Orientamenti della Banca d’Italia sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI (29 novembre 2022);
- Orientamenti della Banca d’Italia in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali (21 novembre 2023).

Nella predisposizione del presente Documento, il Consiglio di amministrazione ha tenuto in considerazione anche il sistema di *governance* della Banca, con particolare riferimento allo Statuto sociale ed alla normativa interna di riferimento tempo per tempo vigente¹.

¹ Cfr. in particolare, la Policy requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali (Policy Fit & Proper) pubblicata sul sito internet della Banca, sezione “Corporate Governance”, “Documenti societari”.

Definizioni

In questo Documento si intende per:

Banca / BPAA / Volksbank	Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Candidato (al plurale, Candidati)	Il candidato alla nomina di componente del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Consiglio di amministrazione o Cda o Organo con funzione di supervisione strategica	Il Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Documento	Il presente documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione. Orientamento ai Soci in vista della nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028"
Amministratore (al plurale, Amministratori)	Il componente del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Socio (al plurale, Soci)	L'azionista, proprietario di azioni Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Statuto	Lo Statuto sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige

1. Le caratteristiche di Banca Popolare dell'Alto Adige

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa è una società per azioni riveniente dalla trasformazione di "Banca Popolare dell'Alto Adige società cooperativa" deliberata dall'Assemblea Soci in data 26 novembre 2016 ai sensi della Legge n. 33/2015.

La Banca è capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige, costituito dalla Capogruppo e dalle controllate Voba CB Srl, società veicolo per l'attività di *funding* in obbligazioni bancarie garantite (Legge n. 130/1999) e Volksbank Lumina 1 Srl, società veicolo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico finalizzato alla produzione di energia elettrica da destinare al proprio fabbisogno.

Banca Popolare dell'Alto Adige è una banca commerciale *retail* per le famiglie e per le piccole e medie imprese che a fine 2025 opera con una rete distributiva nel Nord-Est di 165 filiali tradizionali, 8 punti di consulenza, 11 centri di consulenza Private e 11 centri di consulenza Corporate in dieci Province del Nord-Est (Bolzano, Trento, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Vicenza, Pordenone, Udine e Verona).

Il modello di *business* della Banca è incentrato sull'attività di intermediazione creditizia e prestazione di servizi finanziari e servizi di investimento alla propria clientela integrando in maniera responsabile e sostenibile obiettivi economici, sociali e ambientali a supporto delle famiglie ed imprese del proprio territorio.

La Banca è emittente di strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante (circa 47.000 Soci con notevole frammentazione del possesso azionario). Il capitale sociale è pari a euro 201.993.752, interamente versato e suddiviso in n. 50.498.438 azioni ordinarie, prive di valore nominale (ISIN IT0003458640). A partire dal 25 settembre 2017 le azioni BPAA sono scambiate sul segmento "Equity Auction"² del sistema multilaterale di negoziazione denominato "Vorvel" (il "Mercato") organizzato da Vorvel Sim S.p.A. (già Hi-MTF Sim Spa), autorizzato da Consob.

La Banca rientra tra le "*Less Significant Institutions*" che sono sottoposte alla Vigilanza dell'Autorità nazionale: gli indicatori di dimensione, complessità operativa e organizzativo-strutturali secondo i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiscono BPAA "banca intermedia".

La Banca applica il sistema di governo societario di tipo tradizionale che prevede un Consiglio di amministrazione e un Collegio sindacale nominati dall'Assemblea dei Soci.

Per ulteriori informazioni sul profilo di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa si rinvia al documento "Informativa al pubblico in materia di governo societario" pubblicato sul sito internet della Banca, sezione "Corporate Governance", "Documenti societari".

² Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 12 aprile 2024 ha deliberato il passaggio dal comparto "Gate 2" al comparto "Gate 3" del segmento Equity Auction. Il nuovo "Gate 3", introdotto da Vorvel a partire dal 1° gennaio 2024, è stato sviluppato da Vorvel stessa come il comparto ideale per le azioni che hanno buon equilibrio tra ordini in vendita e in acquisto. Il Gate 3 è caratterizzato da una maggiore dinamicità e una frequenza di ricalcolo del Prezzo di Riferimento che avviene almeno 6 volte ogni 12 mesi, mantenendo comunque una banda di oscillazione del +/- 8% rispetto al Prezzo di Riferimento stesso. Per maggiori informazioni si rinvia ai comunicati stampa pubblicati sul sito web della Banca nella sezione [Comunicati stampa Volksbank | Volksbank](#).

2. Ruolo, compiti e composizione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e fermi restando gli atti di competenza dell'Assemblea.

In particolare, la funzione di supervisione strategica svolta dal Consiglio di amministrazione concerne la definizione e verifica di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici. Vi rientrano:

- il modello di *business*;
- il Piano industriale;
- gli obiettivi di rischio, la loro correlazione con il piano industriale e con il contesto esterno e le politiche di governo dei rischi³;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;
- gli indirizzi di direzione e coordinamento delle società controllate;
- le operazioni e i provvedimenti di rilievo strategico e che non possono essere delegate.

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre il compito di definire l'assetto complessivo di governo della Banca e verificarne la sua adeguatezza rispetto il profilo dimensionale della stessa assumendo decisioni in ambito di:

- assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- sistema delle deleghe e sistema dei flussi informativi direzionali;
- processo di gestione del rischio, sistema informativo e sicurezza informatica;
- indirizzo strategico nell'ambito di sostenibilità ESG;
- sistema dei controlli interni;
- processo di introduzione di servizi, prodotti e nuove attività e ingresso in nuovi mercati;
- politica di esternalizzazione di funzioni aziendali.

La supervisione della gestione include le attività di monitoraggio, coordinamento e verifica per garantire:

- la coerenza interna tra le decisioni di Piano industriale, RAF, obiettivi di rischio, ICAAP, *budget* e sistema dei controlli interni;
- la coerenza tra la dotazione di capitale, le riserve di liquidità e la propensione al rischio, la politica di governo dei rischi e i conseguenti processi gestionali;
- il presidio delle tematiche di sostenibilità ESG.

Con l'emanazione del 35° aggiornamento delle Disposizioni di Vigilanza, sono state estese le attribuzioni dell'organo con funzione di supervisione strategica non delegabili per quanto riguarda i principali regolamenti di comando e la gestione delle crisi.

³ La gestione dei rischi deve assicurare che i principali rischi Banca risultino correttamente identificati e adeguatamente misurati, gestiti e monitorati al fine di valutare la loro compatibilità con una gestione d'impresa coerente con gli obiettivi strategici.

Per ulteriori informazioni in merito alle attribuzioni del Consiglio di amministrazione si rinvia alle previsioni dell'art. 28 dello Statuto sociale.

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- Amministratori esecutivi e
- Amministratori non esecutivi

in adeguato rapporto numerico fra loro per garantire una corretta dialettica di ruolo nelle adunanze e il regolare funzionamento dei comitati endoconsiliari.

Nell'ambito del Consiglio di amministrazione uscente:

- gli Amministratori esecutivi sono organizzati nel Comitato di Credito ("CC") che esercita la concessione del credito nei limiti della delega conferita dal Consiglio e svolge funzioni consultive nei confronti del Consiglio stesso per le operazioni in materia di credito di competenza di quest'ultimo;
- gli Amministratori non esecutivi svolgono funzioni (i.) di ruolo (il Presidente del Consiglio di amministrazione⁴) e (ii.) di vigilanza e intervento nella trattazione e delibera consiliare nonché di supporto nell'ambito del Comitato Rischi ("CR") e/o del Comitato Amministratori indipendenti ("CAI"), svolgendo le funzioni consultive, istruttorie e di proposta al Consiglio di amministrazione:

CR

- nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi;
- nell'ambito del Risk Appetite Framework per la definizione e l'approvazione degli obiettivi di rischio e della soglia di tolleranza;
- nell'attività di indirizzo e presidio delle tematiche di sostenibilità ESG;
- nella verifica di corretta attuazione delle strategie e politiche di governo dei rischi e degli obiettivi di rischio;
- nel processo di elaborazione e revisione del piano di risanamento nonché nelle attività inerenti e conseguenti;
- nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica di coerenza del prezzo e delle condizioni applicate ai clienti con il modello commerciale e le strategie in materia di rischi;

⁴ Si ricorda che, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, «il presidente del consiglio di amministrazione svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile. [...] Il presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'amministratore delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni. A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali [...]».

- nell'ambito delle politiche di remunerazione e incentivazione, esaminando se gli incentivi forniti dal sistema di remunerazione tengono conto dei rischi, del capitale e della liquidità.

CAI

- nell'ambito delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- nell'ambito delle Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari;
- nell'ambito delle Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- nell'ambito delle attività indirizzate alla composizione degli organi collegiali;
- nell'ambito dell'individuazione del profilo ideale da ricercare per i candidati a ricoprire posizioni di vertice.

Gli Amministratori non esecutivi sono chiamati a monitorare, sul lato dei rischi, gli indirizzi e gli obiettivi strategici deliberati in adunanza plenaria. La funzione richiede all'Amministratore contezza del *business* della Banca, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria nonché – per gli Amministratori nominati nel Comitato Rischi, in particolare – adeguate competenze per comprendere e rappresentare nella trattazione e delibera del Consiglio:

- la correlazione tra obiettivi strategici e livello di rischio e
- gli strumenti di presidio del rischio.

L'Assemblea dei Soci del 16 ottobre 2025, ha approvato il progetto di modifica dello Statuto sociale, che introduce, tra l'altro, la facoltà di nominare un Amministratore delegato⁵. Quest'ultimo, qualora nominato, sarà chiamato ad esercitare i poteri determinati dal Consiglio di amministrazione⁶; in particolare, ai sensi del nuovo art. 31 dello Statuto sociale, l'Amministratore delegato:

- sovrintende e coordina la struttura organizzativa e la gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuiti, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione;
- sottopone al Consiglio di amministrazione le proposte che rientrano nella sua competenza;
- coordina le relazioni con gli investitori;
- cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

Nell'ambito del Processo di Autovalutazione 2025, con specifico riferimento alla modifica statutaria sopra richiamata, il Consiglio di amministrazione uscente ha espresso un orientamento favorevole

⁵ Ai sensi del nuovo art. 31 dello Statuto sociale, «qualora nominato, le cariche di Amministratore delegato e di Direttore generale, ove possibile, devono cumularsi nella stessa persona».

⁶ Lo Statuto sociale prevede che, in caso di nomina di un Amministratore delegato, i poteri deliberativi in materia di erogazione del credito siano conferiti a quest'ultimo anziché al Comitato di credito.

all'opportunità di introdurre la figura dell'Amministratore Delegato al fine di garantire un corretto equilibrio tra la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione. Pertanto, il Consiglio di amministrazione uscente suggerisce ai Soci di considerare la presenza in lista di un candidato avente un profilo idoneo a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato, ferme restando le attribuzioni riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione di nuova nomina ai sensi di legge e di Statuto.

3. Composizione quali-quantitativa del Consiglio di amministrazione

3.1 Composizione quantitativa

L'art. 20 dello Statuto prevede che il Consiglio di amministrazione sia composto da un numero variabile da 9 (nove) a 12 (dodici) Amministratori determinato dall'Assemblea dei Soci nell'anno che precede la nomina, su proposta del Consiglio di amministrazione uscente.

L'Assemblea del 31 marzo 2022 ha deliberato, su proposta del Consiglio di amministrazione, di ridurre a 9 Amministratori la composizione numerica del Consiglio di amministrazione 2023 – 2025. Tale numero, ritenuto adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, è stato confermato dall'Assemblea dei Soci del 17 aprile 2025 ai fini della nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2026-2028.

3.2 Composizione qualitativa: requisiti di idoneità individuali

3.2.1 Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza

Tutti i Candidati devono assicurare il rispetto dei requisiti di onorabilità, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile. In particolare, debbono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF.

In aggiunta al possesso dei predetti requisiti di onorabilità di legge e statutari e ferma la ricorrenza dei requisiti sopra indicati, la cui mancanza comporta di per sé la decadenza dalla carica ricoperta, i Candidati dovranno altresì soddisfare i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, secondo quanto disposto dall'art. 4 del Decreto MEF.

Le situazioni indicate dall'art. 4 del Decreto MEF non comporteranno automaticamente l'inidoneità del Candidato, ma richiederanno una valutazione – in base ad uno o più dei parametri indicati nell'art. 5 del Decreto MEF – da parte del Consiglio, condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico.

Il criterio di correttezza non risulterà soddisfatto quando una o più delle situazioni indicate nell'art. 4 del Decreto MEF delineino un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con l'obiettivo di garantire la sana e prudente gestione della Banca e la salvaguardia della reputazione della stessa e della fiducia del pubblico.

3.2.2 Requisiti di professionalità

Tutti i Candidati devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla normativa pro tempore vigente, anche regolamentare, maturati nel corso dei venti anni precedenti (esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle).

In particolare, ai sensi dell'art. 7, co. 1, del Decreto MEF:

1. agli Amministratori esecutivi è richiesto l'esercizio per un periodo non inferiore a tre anni di attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi:
 - a) nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo;
 - b) presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura, e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca;

2. agli Amministratori non esecutivi possono essere richiesti i requisiti di cui al punto 1. a) o 1. b) oppure l'esercizio per un periodo non inferiore a tre anni, anche alternativamente, di:
- a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca, connotate da adeguati livelli di complessità (anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati);
 - b) attività di insegnamento universitario (quali docente di prima o seconda fascia) in materie giuridiche o economiche o comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che complessità e dimensione siano comparabili con quelle della Banca.

Ai sensi dell'art. 7, co. 3 del Decreto MEF, il Presidente del Consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che deve aver maturato una esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella triennale sopra indicata.

In aggiunta, ai sensi dell'art. 7, co. 4 del Decreto MEF, l'Amministratore delegato e il Direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore generale.

3.2.3 Criteri di competenza

In aggiunta ai requisiti di professionalità sopra richiamati, i Candidati devono soddisfare criteri di competenza volti ad assicurare lo svolgimento ottimale dell'incarico, anche in contesti quali i comitati interni al Consiglio a cui sono chiamati a partecipare.

In relazione a quanto sopra, è opportuno che i Soci tengano in considerazione, ai fini della scelta dei Candidati, il possesso in capo agli stessi di un mix di conoscenze, competenze ed esperienze tecniche complessivamente maturate che consentano ai Consiglieri di comprendere le principali aree di *business* ed i principali rischi ai quali la Banca è esposta.

In particolare, sarà presa in considerazione la conoscenza teorica – acquisita attraverso studi e formazione – e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti anche ai sensi dell'art. 10, co. 2, del Decreto MEF:

- 1) mercati finanziari;
- 2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- 3) indirizzi e programmazione strategica;
- 4) assetti organizzativi e di governo societari;
- 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità all'esponente in tali processi);

- 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- 7) attività e prodotti bancari e finanziari;
- 8) informativa contabile e finanziaria;
- 9) tecnologia informatica;
- 10) antiriciclaggio;
- 11) fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).

Il Consiglio di amministrazione invita i Soci a riflettere, inoltre, sull'opportunità di nominare Amministratori dotati di ulteriori conoscenze che, insieme alle professionalità sopra indicate, possano apportare al nuovo Consiglio di amministrazione competenze in materia di organizzazione/HR, volte a supportare la Banca nel mutevole e complesso contesto socio-economico che caratterizza la contemporaneità nonché nella sfidante definizione strategica che l'attende.

Le liste dei Candidati sono corredate da idonea documentazione attestante per ciascun Candidato il livello di conoscenza per ognuno degli ambiti di competenza qui sopra indicati.

Fermi restando i criteri presuntivi di sussistenza ed accertamento delle suddette competenze così come definiti dal Decreto MEF, il Consiglio di amministrazione uscente raccomanda che le stesse siano maturate ed acquisite presso società aventi dimensione, complessità operativa, perimetro di attività e rischi connessi, comparabili a quelle di Banca Popolare dell'Alto Adige.

Il criterio di competenza non risulterà soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineino un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico.

Eventuali carenze negli ambiti di competenza individuale possono essere compensate quando le stesse siano colmabili attraverso specifiche e limitate misure di formazione predisposte dalla Banca e alle quali l'Amministratore, all'assunzione del mandato, si impegni a partecipare, ferma restando l'organizzazione da parte della Banca stessa di sessioni di approfondimenti/analisi nell'ambito del programma annuale di *induction*/formazione continua (*cfr.* quanto *infra* meglio specificato).

I Candidati alla carica di componente del Consiglio di amministrazione sono chiamati a predisporre e allegare in sede di presentazione della candidatura il proprio *curriculum vitae*, con indicazione con un adeguato livello di dettaglio delle seguenti informazioni:

- formazione nei settori rilevanti elencati;
- professionalità acquisita tramite esperienze pratiche con indicazioni delle posizioni precedentemente rivestite, precisando il settore di operatività e la posizione ricoperta.

Si segnala infine che, ai sensi dello Statuto, l'Amministratore residente in Provincia di Bolzano deve possedere la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per ricoprire la carica.

3.2.4 Caratteristiche personali

Il Consiglio di amministrazione uscente raccomanda di privilegiare candidati che, in aggiunta a un adeguato profilo professionale, abbiano autorevolezza e indipendenza di giudizio, presentino qualità

personali e attitudini orientate a *commitment* e cooperazione, mostrino attenzione al risultato e alla relazione e resilienza allo *stress*⁷.

Il Presidente deve essere una figura dotata di autorevolezza ed elevato profilo professionale tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio di amministrazione e di promozione del suo adeguato funzionamento anche in termini di coinvolgimento delle diverse competenze ed esperienze degli Amministratori a beneficio di un efficace confronto dialettico ed assunzione consapevole delle delibere consiliari.

3.2.5 Requisiti di indipendenza

Almeno 3 (tre) Candidati, che possono coincidere con quelli non esecutivi, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e, in particolare, quelli previsti dall'art. 13 del Decreto MEF ai sensi del quale non può assumere l'incarico di Amministratore chi si trova in una delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del Consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nelle successive lettere da b) a i) del presente paragrafo;
- b) è un partecipante nella Banca;
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del Consiglio di amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di amministrazione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente esecutivo nella Banca;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del gruppo bancario;
- f) ha ricoperto l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione nonché di direzione presso la Banca per più di nove anni negli ultimi dodici;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di: (i) membro del parlamento nazionale e europeo, del Governo o della Commissione europea; (ii) assessore o consigliere regionale, provinciale, comunale, presidente della giunta regionale, presidente di provincia, sindaco,

⁷ Cfr. anche le c.d. *soft skill* indicate negli Orientamenti EBA e ESMA, sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave – 2 luglio 2021.

presidente o componente del consiglio circoscrizionale, presidente o componente del Consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267⁸, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento in cui sono ricoperti detti incarichi nell'ente e l'articolazione territoriale della Banca sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla lettera h), l'individuazione dei rapporti da considerare ostativi alla sussistenza dell'indipendenza avviene, di norma, sulla base di soglie di materialità (al di sotto delle quali si possa ragionevolmente escludere che i rapporti siano tali da condizionare le valutazioni degli Esponenti) e di tolleranza (oltre le quali i rapporti siano da considerare problematici) che sono state definite nella Policy requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali (Policy Fit & Proper) e che per pronto riferimento si riportano qui di seguito.

Relativamente ai rapporti di natura finanziaria, si considerano:

- dirette, le esposizioni la cui titolarità sia in capo all'Esponente o ai soggetti connessi richiamati dall'art. 13, co.1, lett. a) del Decreto MEF i.e. coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza more uxorio, parente o affine entro il quarto grado ("Esposizioni dirette")
- indirette, le esposizioni intrattenute tramite: (i) società o imprese (anche costituite in forma non societaria) controllate, anche unitamente ad altri soggetti, direttamente o indirettamente, dall'esponente o dai suoi parenti o affini entro il 4° grado; (ii) le società di cui l'Esponente detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni non immateriali, ovvero uguali o superiori al 10% del capitale o dei diritti di voto; (iii) le società nelle quali l'Esponente ricopre una carica sociale ("Esposizioni indirette")

e si applicano le seguenti soglie:

Esposizioni dirette:

- soglia di materialità: € 200/mila (da calcolarsi rispetto ad ogni singolo soggetto rilevante)
- soglia di tolleranza delle esposizioni diverse dai mutui ipotecari: € 500/mila (da calcolarsi rispetto ad ogni singolo soggetto rilevante)
- soglia di tolleranza dei mutui ipotecari: € 1 mln (da calcolarsi rispetto ad ogni singolo soggetto rilevante)

Esposizioni indirette:

- soglia di materialità: € 1 mln
- soglia di tolleranza delle esposizioni superiori a € 1 mln: considerate di norma non problematiche se inferiori al 30% dell'accordato/utilizzato a sistema dell'impresa/gruppo. In

⁸ Ai sensi dell'Art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, "l'azienda speciale" è l'ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. "L'istituzione" è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

caso contrario, l'esponente interessato è tenuto a presentare un piano di differenziazione dei finanziamenti concessi alle sue imprese, da realizzarsi nell'arco di un semestre, con l'obiettivo di ridurre l'esposizione (in termini sia di utilizzato che di accordato) presso la banca/gruppo bancario entro la predetta soglia del 30%.

Relativamente ai rapporti commerciali, professionali o di lavoro, si considera:

- soglia di materialità: considerati di norma non problematici i rapporti, diversi dalla carica, che generano meno del 20% del reddito annuo dell'esponente come persona fisica ovvero meno del 10% del fatturato annuo dell'impresa/del gruppo a lui/lei riferibile o dello studio professionale/società di consulenza di cui l'Esponente sia partner o associato.

Relativamente ai rapporti patrimoniali, si considera:

- soglia di materialità: considerati di norma non problematici gli investimenti di valore inferiore o pari al 20% del patrimonio dell'esponente o dell'impresa/del gruppo a lui/lei riferibile

Relativamente ai rapporti di cui sopra, rimane ferma la necessità di effettuare una valutazione caso per caso da parte dell'Organo competente, tenendo in adeguata considerazione i principi/criteri individuati nella normativa interna di dettaglio, secondo un approccio di prevalenza della sostanza sulla forma ed in applicazione del principio di proporzionalità.

Al presente documento si affianca il "Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati".

Fermi restando i casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente, al fine di preservare appieno l'autonomia di giudizio degli organi di amministrazione e controllo della Banca, si raccomanda che:

- al momento della nomina, i candidati non si trovino in situazioni personali e finanziarie che possano creare conflitti di interesse e anche potenzialmente ostacolare l'indipendenza di giudizio dei componenti l'organo;
- i candidati non abbiano ricoperto al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse della Banca.

Al riguardo si precisa che la presenza di un conflitto di interessi non indica necessariamente che l'Esponente non possa essere considerato idoneo; ciò si verifica soltanto quando il conflitto di interesse comporta un rischio rilevante che non sia possibile prevenire, attenuare o gestire adeguatamente sulla base delle politiche approvate e dei presidi ad hoc definiti dalla Banca per far fronte alla specifica situazione.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 20, co. 5 dello Statuto, l'Amministratore per essere considerato indipendente non può essere:

- socio o amministratore o avere significative relazioni d'affari con la società cui è affidata la revisione legale dei conti della Banca;
- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al punto precedente.

Il Consiglio valuta ogni altro aspetto che appare idoneo all'accertamento del profilo di indipendenza e, in particolare, tutti i rapporti creditizi intrattenuti con la Banca e riconducibili all'Amministratore.

3.2.6 Indipendenza di giudizio

Tutti gli Amministratori sono tenuti ad agire, tra l'altro, ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF, con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse alla sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della normativa applicabile pro tempore vigente.

I Candidati saranno tenuti a rendere le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, co. 2, del Decreto MEF e le motivazioni per cui eventuali fattispecie rilevanti ai sensi di tale previsione non inficiano in concreto la loro autonomia di giudizio.

3.2.7 Disponibilità di tempo e impegno richiesto

La disponibilità di tempo rappresenta uno dei requisiti fondamentali all'assunzione dell'incarico di componente del Consiglio di amministrazione essendo preordinata all'efficace svolgimento dei compiti che la normativa vigente e lo Statuto affida agli Amministratori. A questo proposito, occorre quindi considerare l'impegno derivante dalla partecipazione degli Amministratori in primis alle riunioni del Consiglio di amministrazione nonché ai lavori dei Comitati consiliari.

Con riguardo alla specifica realtà di Volksbank, si fa presente che nell'esercizio 2025 si sono tenute:

- nr. 16 riunioni del Consiglio di amministrazione;
- nr. 17 riunioni del Comitato di Credito;
- nr. 19 riunioni del Comitato Rischi;
- nr. 12 riunioni del Comitato Amministratori indipendenti.

In aggiunta, si deve anche tener conto del tempo necessario per l'analisi della documentazione inviata in vista di ciascuna riunione, per la partecipazione ad eventi di *induction*/formazione continua organizzati dalla Banca per gli esponenti aziendali nonché dell'impegno necessario per il continuo aggiornamento professionale.

Si evidenzia come, sulla base dell'esperienza maturata, le risorse di tempo dedicate dal Presidente del Consiglio di amministrazione allo svolgimento del proprio ruolo hanno assorbito una parte significativa del suo tempo: risulta, quindi, opportuno che i Soci tengano debito conto di tale circostanza nell'individuare profili di candidati che possano essere chiamati a ricoprire questa carica.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di amministrazione uscente, anche sulla base di quanto riportato nel Regolamento *“Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione”* ha effettuato una stima per valutare il tempo minimo ritenuto necessario per l’efficace svolgimento dell’incarico sintetizzata nella seguente tabella:

Carica	Stima disponibilità di tempo (giorni lavorativi per anno)
Presidente	48
Amministratore delegato (se nominato)	tempo pieno ⁹
Amministratore esecutivo ¹⁰	48
Amministratore non esecutivo	36
Amministratore indipendente	38
Presidente di un Comitato endo-consiliare ¹¹	12 aggiuntivi per ogni Comitato
Membro di un Comitato endo-consiliare	8 aggiuntivi per ogni Comitato

3.2.8 Limite al cumulo di incarichi esterni

Ai sensi di quanto previsto nello Statuto, non possono rivestire la carica di Amministratore coloro che rivestono incarichi di amministrazione e controllo presso società terze in numero superiore a quanto indicato nella Regolamento *“Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale”*, nella versione proposta alla delibera dell’Assemblea ordinaria 2026 e pubblicato sul sito internet www.volksbank.it nella sezione Assemblea 2026 ed al quale si fa espresso rinvio.

3.2.9 Incompatibilità

Ferme le altre incompatibilità previste dalla normativa vigente, ivi compreso il divieto di *interlocking*, ai sensi dello Statuto non possono rivestire la carica di Amministratore coloro che:

- siano legati alla Banca da un rapporto continuativo di prestazione d’opera o di lavoro subordinato, fatta eccezione per il Direttore generale qualora assuma anche l’incarico di Amministratore delegato, se nominato;

⁹ L’impegno dell’Amministratore delegato (se nominato) è tendenzialmente a tempo pieno, considerando oltre alle attività consiliari e manageriali, lo svolgimento di eventuali incarichi presso società terze (nel rispetto dei limiti definiti nei precedenti paragrafi di questo Regolamento) nonché altre attività esterne connesse/sinergiche al ruolo, preventivamente valutate dal Consiglio di amministrazione (per es. attività di rappresentanza, cariche in associazioni di categorie, organismi di sistema, ecc.).

¹⁰ Qualora il Consiglio di amministrazione di nuova nomina non provveda a nominare l’Amministratore delegato, per Amministratore esecutivo si intende anche l’Amministratore componente del Comitato di Credito (cfr. art. 32 comma 2 dello Statuto).

¹¹ Per Comitato endo-consiliare si intende il Comitato Rischi e il Comitato Amministratori indipendenti (cfr. art. 28 comma 2 e art. 30 dello Statuto), oltre al Comitato di Credito, laddove titolare di deleghe esecutive (cfr. art. 32 dello Statuto). Per ulteriori informazioni in merito all’attuale articolazione dei comitati apicali in BPAA si rinvia al documento “Informativa al pubblico in materia di governo societario” pubblicato sul sito internet www.volksbank.it.

- siano stati alle dipendenze della Banca negli ultimi dieci anni;
- fanno parte di organi amministrativi, di controllo o sono alle dipendenze di altre aziende che svolgono attività in diretta concorrenza con quella della Banca, o di altre banche o società da queste controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società partecipate.

Il Consiglio di amministrazione ritiene utile richiamare l'attenzione dei Soci sull'opportunità che nelle liste per la nomina del nuovo organo di amministrazione vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza delle suddette cause di incompatibilità e/o di qualsiasi ulteriore situazione che ai sensi della normativa tempo per tempo vigente possa incidere sulla candidatura e/o l'assunzione/la conservazione della carica di Amministratore presso BPAA.

3.3 Composizione qualitativa: requisiti di idoneità collegiale

Oltre al rispetto dei requisiti dei singoli Amministratori, il Consiglio di amministrazione deve esprimere, nel complesso, un'equilibrata composizione collegiale in modo da assicurare la complementarità in termini di professionalità, esperienza, capacità e competenze dei suoi componenti nonché in termini di età, anzianità di carica, caratteristiche personali e diversità di genere.

Quanto sopra al fine di:

- alimentare il confronto e la dialettica interna al Consiglio di amministrazione, evitando il rischio di fenomeni di *group thinking*;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;
- tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

3.3.1 Competenze ed esperienze collettive

Premesso che a tutti i Candidati viene richiesto il possesso di una conoscenza almeno "di base" del settore bancario, come sopra già evidenziato, il Consiglio di amministrazione uscente ritiene che, all'interno del nuovo Consiglio, le competenze siano opportunamente suddivise in:

- molto diffuse, ovvero possedute da un numero tendenzialmente pari alla metà più uno dei componenti del Consiglio di amministrazione (uguale o superiore a 5 componenti, in caso di un Consiglio composto da 9 membri);
- diffuse, ovvero possedute da un numero tendenzialmente pari ad un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione (3 componenti, in caso di un Consiglio composto da 9 membri);
- specialistiche / poco diffuse, ovvero possedute anche da solo uno o due componenti del Consiglio di amministrazione.

Ciò premesso, nella matrice delle competenze sotto riportata, il Consiglio di amministrazione in scadenza rappresenta ai Soci il livello di diffusione ideale di ogni singola competenza/esperienza che sia posseduta ad un livello adeguato anche in relazione al ruolo da ricoprire e alle

caratteristiche/dimensioni della Banca, affinché il Consiglio di amministrazione di nuova nomina abbia al proprio interno una rappresentanza significativa delle stesse e ne assicuri la complementarità.

Competenze	Grado di diffusione		
	Molto diffuse	Diffuse	Specialistiche / poco diffuse
conoscenza, anche in chiave strategica, dei business in cui opera Volksbank	✓		
gestione del rischio (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e attenuazione dei principali fattori di rischio, compresi i rischi ambientali)	✓		
contrasto al riciclaggio (AML) e al finanziamento del terrorismo (CTF)		✓	
mercati bancari e finanziari	✓		
sistemi di controllo interno, compliance, antiriciclaggio e audit interno		✓	
pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		✓	
assetti organizzativi e di governo societario	✓		
capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		✓	
competenze legali e di regolamentazione	✓		
contabilità bancaria e reporting		✓	
information technology e sicurezza (Gen. AI, Cyber Security, etc.)			✓
tematiche di sostenibilità		✓	
risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		✓	

3.3.2 Et  e anzianit  di carica

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, dello Statuto sociale, il superamento del settantesimo anno di et  costituisce causa di ineleggibilit  ad Amministratore della Banca e, per l'Amministratore in carica, di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea annuale immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite anagrafico.

Fermo quanto precede, una composizione bilanciata in termini di et  / anzianit  di carica rappresenta un importante elemento di diversit  che, unitamente ad altri, contribuisce ad arricchire e valorizzare il Consiglio di amministrazione.

Per le ragioni di cui sopra, il Consiglio di amministrazione uscente invita i Soci a considerare la presenza di Candidati appartenenti a diverse fasce di et  affin  che siano presenti in Consiglio differenti approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni non  un adeguato equilibrio tra continuit /conoscenza delle caratteristiche della Banca, da un lato, e cambiamento/innovazione, anche in termini di ingresso di nuove competenze, dall'altro.

Il Consiglio di amministrazione uscente invita altres  i Soci a considerare l'opportunit  di garantire una certa continuit  nella composizione del *board*.

3.3.3 Diversit  di genere

In merito alla diversit  di genere, lo Statuto rinvia alla misura minima richiesta dalla normativa vigente ai sensi della quale, negli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo delle banche, il numero dei componenti del genere meno rappresentato   pari almeno al 33% dei componenti dell'organo¹².

Il Consiglio di amministrazione in carica ritiene adeguata l'attuale composizione in termini di diversit  di genere. Naturalmente resta ferma la facolt  per i Soci di esprimere valutazioni differenti fissando un *gender target* pi  elevato, nell'ottica di favorire ulteriormente la progressiva inclusione del genere meno rappresentato.

3.3.4 Provenienza geografica

Lo Statuto prevede vincoli di provenienza geografica graduati a seconda del numero di componenti del Consiglio di amministrazione preventivamente determinato dall'Assemblea.

In particolare, qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da 9 (nove) Amministratori:

- almeno 6 (sei), tra i residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
- almeno 1 (uno), tra i residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto¹³;
- i restanti Amministratori, senza alcun vincolo di residenza.

Tenuto conto della dimensione/operativit  della Banca, si ritiene che tale graduazione sia adeguata al fine di favorire la presenza in Consiglio di amministrazione di idonee conoscenze del territorio di riferimento.

¹² Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale   pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

¹³ Ai sensi dell'art. 32 comma 2 dello Statuto, 1 (uno) componente del Comitato di Credito   scelto tra gli amministratori residenti nella Regione Veneto.

4. Induction e formazione continua

Oltre a specifiche sessioni di *induction* finalizzate ad agevolare l'inserimento degli esponenti aziendali di nuova nomina, la Banca organizza con cadenza periodica ulteriori sessioni di approfondimento (c.d. formazione continua), al fine di colmare eventuali *gap* e/o consolidare il bagaglio di competenze/conoscenze necessarie per svolgere con consapevolezza il ruolo.

Saranno inoltre attivati piani di formazione individuali nel caso si rendesse necessario rafforzare specifiche conoscenze tecniche ed esperienze, anche al fine di integrare il grado di diversità e l'esperienza complessiva del Consiglio di amministrazione.

Requisiti per la carica

	L'Amministratore in BPAA	Fonte
1	Non supera il settantesimo anno di ETÀ .	Statuto art. 20, co. 1
2	Possiede i REQUISITI DI ONORABILITÀ, ovvero: ▪ NON SI TROVA IN STATO DI INTERDIZIONE LEGALE ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile (DM n. 169/2020, art. 3, co. 1, lett. a); ▪ fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato, NON È STATO CONDANNATO CON SENTENZA DEFINITIVA A PENA DETENTIVA per un reato ex art. 3, co. 1, lett. b), n. 1) del DM n. 169/2020 o alla RECLUSIONE nei termini e per i delitti ex art. 3, co. 1, lett. b) nn. 2) e 3) del DM n. 169/2020; ▪ fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato, NON È STATO SOTTOPOSTO A MISURE DI PREVENZIONE ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). (DM n. 169/2020, art. 3, co. 1, lett. c); ▪ NON SI TROVA IN STATO DI INTERDIZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE dagli uffici/funzioni di cui all'art. 3, co. 1 lett. d) del DM n. 169/2020.	Decreto MEF, art. 3 Cod. civ. art. 2382
3	Soddisfa CRITERI DI CORRETTEZZA nelle condotte personali e professionali pregresse, ovvero: ▪ non si è verificata una o più delle situazioni indicate nell'art. 4, co. 2 del DM n. 169/2020.	TUB, art. 26 Decreto MEF, art. 4
4	Possiede i REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ e soddisfa i CRITERI DI COMPETENZA per ricoprire la carica di Amministratore in BPAA come riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione". In particolare: ▪ ha esercitato, per un periodo NON INFERIORE A TRE ANNI, anche alternativamente, una delle attività indicate nell'art. 7 - co. 1 (<u>attività di amministrazione o di controllo</u> o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; attività presso <u>società quotate</u> o <u>società aventi dimensione o complessità maggiore o assimilabile alla Banca</u>); - co. 2 (<u>attività professionali</u> in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; <u>attività di insegnamento universitario</u> in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali); ▪ deve aver maturato, per ricoprire la carica di Presidente, una esperienza professionale di almeno DUE ANNI IN PIÙ rispetto a quella triennale sopra indicata;	TUB, art. 26 Decreto MEF, artt. 7, 10, 11 e 12 Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Governo societario Statuto, art. 20, co. 1

	▪ deve possedere, per ricoprire la carica di Amministratore delegato, una SPECIFICA ESPERIENZA in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo NON INFERIORE A CINQUE ANNI nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione o complessità maggiore o assimilabile a quella della Banca. ▪ ha maturato COMPETENZE (conoscenze teoriche ed esperienze pratiche) in più di uno dei seguenti ambiti: mercati finanziari; regolamentazione nel settore bancario e finanziario; indirizzi e programmazione strategica; assetti organizzativi e di governo societari; gestione dei rischi; sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; attività e prodotti bancari e finanziari; informativa contabile e finanziaria; tecnologia informatica). Per ulteriori informazioni si rinvia al documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione" è pubblicato sul sito www.volksbank.it, >> Corporate Governance >> Documenti societari	
5	Qualora residente nella Provincia di Bolzano, possiede PIENA COMPRENSIONE DELLA LINGUA ITALIANA E TEDESCA con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per la carica di Amministratore in BPAA.	Statuto, art. 20, co. 3
6	Possiede (ALMENO TRE AMMINISTRATORI) i REQUISITI DI INDIPENDENZA previsti dal Decreto MEF. Non sono indipendenti coloro che versano nelle seguenti situazioni (principali fattispecie): ▪ <u>legami familiari</u> con Presidente del Cda, Amministratori con incarichi esecutivi, responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca, ... ▪ <u>essere un partecipante nella Banca</u>; ▪ <u>incarico di Amministratore esecutivo</u> nella Banca negli ultimi due anni; ▪ <u>incarico di Amministratore nella Banca</u> per più di 9 anni negli ultimi 12; ▪ <u>esponente con incarichi esecutivi in una società</u> in cui un Amministratore esecutivo della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione; ▪ intrattiene direttamente o indirettamente o ha intrattenuto nei due anni precedenti <u>rapporti</u> di lavoro o altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale <u>con la Banca, con gli Amministratori esecutivi o con il Presidente</u>; ▪ ricopre o a ha ricoperto negli ultimi due anni taluni <u>incarichi pubblici</u> (per elenco si rinvia a Decreto MEF) o <u>cariche</u> di consigliere di amministrazione o presidente di <u>aziende speciali o istituzioni ex art. 114 del TUEL</u>; ▪ <u>legami diretti o indiretti (stretti familiari) con la società di revisione legale della Banca</u>.	TUB, art. 26 Decreto MEF, art. 13 Statuto, art. 20, co. 5 Policy Fit & Proper Regolamento Fit & Proper

	Il Consiglio di amministrazione valuta ogni altro aspetto idoneo ad accertare il profilo di indipendenza, tra cui la presenza: ▪ di rapporti commerciali e professionali intrattenuti con la Banca il cui controvalore superi determinate soglie; ▪ di rapporti creditizi intrattenuti con la Banca la cui entità superi una determinata soglia. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Policy Fit & Proper e al documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione".	
7	NON VERSA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ o di DECADENZA	Cod. civ., art. 2382
8	NON INTRATTIENE UN RAPPORTO CONTINUATIVO DI PRESTAZIONE D'OPERA o di LAVORO SUBORDINATO con la Banca fatta eccezione per il Direttore generale qualora assuma anche l'incarico di Amministratore delegato, se nominato.	Statuto, art. 20, co. 1
9	Non versa in situazioni tali da inficiare la sua INDIPENDENZA DI GIUDIZIO e fornisce le informazioni richieste alla Banca.	Decreto MEF, art. 15
10	Dedica il TEMPO NECESSARIO all'efficace espletamento dell'incarico e comunque almeno quello stimato dalla Banca e riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione".	TUB, art. 26 Decreto MEF, art. 16
11	Non supera il numero massimo di CARICHE DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO IN SOCIETÀ TERZE stabilito dall'Assemblea mediante apposito Regolamento. In particolare (principali previsioni del suddetto Regolamento): Per ulteriori informazioni si rinvia al documento pubblicato sul sito www.volksbank.it >> Corporate Governance >> Documenti societari	Statuto, art. 20, co. 2 Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione (Assemblea 16.10.2025)
12	Non fa parte di: ▪ Organi amministrativi o di controllo di ALTRE BANCHE o società dalle stesse controllate; ▪ Organi amministrativi o di controllo o dipendenti di altre AZIENDE IN DIRETTA CONCORRENZA CON BPAA.	Statuto, art. 20, co. 1 Disposizioni di Vigilanza
13	Osserva il divieto delle CARICHE SOCIALI O POSIZIONI APICALI INCROCIATE tra banche, assicurazioni e finanziarie italiane con un fatturato pari ad almeno 30 mln di euro.	DL n. 201/2011, art. 36 Provvedimento congiunto B.I., Consob, Isvap che individua i criteri per applicazione c.d. "divieto di interlocking"

14	RENDE NOTO e AGGIORNA NEL CONTINUO in ottemperanza alla normativa di legge ed alla regolamentazione interna di BPAA: ▪ le CARICHE RICOPERTE e le PARTECIPAZIONI RILEVANTI IN SOCIETÀ TERZE detenute dallo stesso o da un suo stretto familiare (relazioni di coniugio e parentela); ▪ ogni altro rapporto capace di influenza sulla funzione del mandato; ▪ le relazioni di parentela e di affinità entro il 4° grado; ▪ la dichiarazione in materia di gestione dell'elenco delle persone aventi accesso a INFORMAZIONI PRIVILEGIATE; ▪ i soggetti "strettamente associati" all'Amministratore ai fini dei presidi di INTERNAL DEALING; ▪ le persone con cui l'Amministratore ha rapporti di parentela o stretti legami ai fini dei presidi in materia di OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI.	Disposizioni di Vigilanza Regolamento Consob OPC Regolamento UE 596/2014, art. 18 e 19 (Market Abuse Regulation) Regolamento delegato UE 2017/565, artt. 28 e 29
----	---	--

	La composizione del Consiglio di amministrazione di BPAA	Fonte
15	Rispetta l' EQUILIBRIO DI GENERE , tale che almeno TRE (3) AMMINISTRATORI APPARTENGANO AL GENERE MENO RAPPRESENTATO .	Disposizioni di Vigilanza Statuto, art. 20, co. 1
16	Rispetta un'equilibrata DIVERSIFICAZIONE E DIFFUSIONE DI COMPETENZE come riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione".	Decreto MEF, art. 11 Disposizioni di Vigilanza
17	Rispetta un'equilibrata DIVERSIFICAZIONE PER ETÀ, DURATA DI PERMANENZA DELL'INCARICO nonché per CARATTERISTICHE PERSONALI , come riportato nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione".	Decreto MEF, art. 11 Disposizioni di Vigilanza
18	Rispetta i seguenti VINCOLI DI RESIDENZA (qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da nove amministratori): ▪ almeno 6 Amministratori sono residenti in Provincia di Bolzano da almeno 3 anni; ▪ almeno 1 Amministratore è residente nella Regione Veneto dal almeno 3 anni (almeno 1 componente del Comitato di Credito, laddove costituito, è scelto tra gli amministratori residenti nella Regione Veneto); ▪ i restanti Amministratori sono senza vincolo di residenza.	Statuto, art. 20, co. 1 Statuto, art. 32, co. 2